



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 13 del 12/02/2016

Proposta n. 2016/136

OGGETTO: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 22.11.2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Ziano Piacentino ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica alla L.R. n. 20/2000 approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) rispettivamente con atti del Consiglio comunale n. 2 del 2.4.2014 e n. 3 del 2.4.2014;
- con nota n. 3710 del 25.11.2014 (registrata il 4.12.2014 al prot. prov.le n. 72964) il Comune di Ziano Piacentino ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, con atto di Consiglio comunale n. 40 del 22.11.2014, del Piano Operativo Comunale (POC);
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Ziano Piacentino alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 76794 del 29.12.2014 a cui ha dato parziale riscontro la nota comunale n. 636 del 3.3.2015 (ricevuta al prot. prov.le n. 20227 del 24.3.2015);
- con successive note n. 24212 del 9.4.2015 e n. 45446 del 15.7.2015 sono state ribadite le carenze nella documentazione pervenuta, infine colmate con quanto pervenuto in allegato alle note comunali n. 1526 del 14.5.2015, n. 3171 del 13.10.2015 e note del 27.10.2015 e del 9.11.2015 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 32611 del 15.5.2015, n. 61382 del 14.10.2015, n. 64417 del 29.10.2015 e n. 67321 del 12.11.2015), mentre i pareri richiesti sono pervenuti direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte;
- con l'adozione del POC, in coerenza con il PSC approvato, l'Amministrazione Comunale intende procedere all'attuazione dell'ambito di trasformazione AT.01, posto nella parte sud del centro abitato di Vicobarone, e alla realizzazione di dotazioni territoriali e infrastrutture, quali parcheggi pubblici e un depuratore;

Tenuto conto che:

- la Provincia, in base all'articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del POC (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di POC, nonchè di esprimere le proprie valutazioni ambientali sul Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del POC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del Piano;

Dato atto relativamente alla valutazione di sostenibilità che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.lgs. n. 128/2010, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione dei piani ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei Piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani Operativi Comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- gli atti comunali con i quali il piano viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Tenuto inoltre conto che con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Preso atto dei seguenti pareri (o valutazioni comunque denominate) acquisiti in virtù della richiesta formulata dal Comune di Ziano Piacentino alle Autorità competenti in materia ambientale:

- nota (in atti) della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza n. 885 del 11.2.2014 (pervenuta al prot. prov.le n. 8738 del 12.2.2014) rilasciata nell'ambito della valutazione di Variante al PRG (adottata con atto CC n. 27 del 27.6.2013) per opera pubblica in loc. Vicobarone, via Della Chiesa, ora oggetto di attuazione all'interno del POC in esame;

- parere (in atti) dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna rilasciato con nota n. 155 del 12.1.2015 (pervenuta al prot. prov.le n. 1241 del 12.1.2015), confermato con nota n.8578 del 1.12.2015 (pervenuta al prot. prov.le n. 70950 del 1.12.2015);
- parere (in atti) del Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza rilasciato con nota n. 1785 del 15.1.2015 (pervenuta al prot. prov.le n. 2136 del 15.1.2015), confermato con nota del 25.11.2015 (pervenuta al prot. prov.le n. 69815 del 25.11.2015);
- parere (in atti) della Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, rilasciato con nota n. 9199 del 12.1.2015 (pervenuta al prot. prov.le n. 1637 del 14.1.2015);
- parere (in atti) del Consorzio di Bonifica di Piacenza rilasciato con nota n. 4181 del 27.4.2015 (pervenuta al prot. prov.le n. 28517 del 28.4.2015);
- parere (in atti) dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti rilasciato con nota n. 4861 del 15.7.2015 (pervenuta al prot. prov.le n. 45350 del 15.7.2015);
- parere (in atti) della Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna rilasciato con nota n. 13962 del 28.12.2015 (pervenuta al prot. prov.le n. 75456 del 28.12.2015);

Preso atto altresì che:

- dell'avvenuto deposito del POC è stata data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 354 del 17.12.2014 (parte seconda);
- in data 3.3.2015 il Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Ziano Piacentino ha attestato che è stata data comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione del suddetto POC e che il Piano adottato riguarda aree in cui non sussiste il vincolo di trasferimento e di consolidamento degli abitati;

Acquisite le copie delle osservazioni presentate nella fase di deposito e pubblicazione del POC;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del POC scade il giorno 11.3.2016, per effetto del decorso del termine (60 giorni) dall'inoltro delle integrazioni al Rapporto ambientale da parte del Comune agli Enti con competenza in materia ambientale;

Considerato che:

- a compimento della fase istruttoria il Servizio "Programmazione, Territorio e Trasporti" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- la Relazione istruttoria anzidetta è stata redatta sulla base della documentazione e delle integrazioni trasmesse dal Comune di Ziano Piacentino come descritto in premessa e come puntualmente riportato nella medesima;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve al POC come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Ziano P.no, riserve POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al POC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, con le prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 - Ziano P.no, parere motivato VAS POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole al POC, subordinato alla realizzazione, in fase attuativa, di idonei interventi di mantenimento/miglioramento e monitoraggio delle condizioni di stabilità dei terreni, secondo quanto indicato nella riserva relativa al tema;

Dato atto che gli elaborati su cui è stata svolta l'istruttoria del POC sono quelli elencati in Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 - Ziano P.no, elaborati POC");

Dato atto che:

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7 della L.R. n. 20/2000, il Consiglio comunale di Ziano Piacentino decide in merito alle osservazioni presentate e adegua il POC alle riserve formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate al POC siano significativi, il Comune dovrà integrare i documenti di ValSAT e sottoporli alla Provincia per l'aggiornamento delle valutazioni ambientali strategiche espresse con il presente provvedimento;
- concluso l'iter di approvazione del POC, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/200, dal comma 8 dell'art. 34 e dal comma 4bis dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del Piano approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il Piano approvato attraverso il proprio sito web, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, comma 1, e dell'art. 18bis, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D.Lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. n. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1);
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per

la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visto:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Sentito il Segretario generale;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Servizio "Programmazione, Territorio e Trasporti" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. n. 20/2000, le riserve al POC del Comune di Ziano Piacentino (adottato con atto del Consiglio comunale n. 40 del 22.11.2014) così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Ziano P.no, riserve POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione, Territorio e Trasporti", parere motivato VAS positivo al POC del Comune di Ziano Piacentino, con le prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 - Ziano P.no, parere motivato VAS POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole al POC del Comune di Ziano Piacentino, subordinato alla realizzazione, in fase attuativa, di idonei interventi di mantenimento/miglioramento e monitoraggio delle condizioni di stabilità dei terreni, secondo quanto indicato nella riserva relativa al tema;
4. di dare atto che la decisione di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati di Piano elencati nell'Allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Ziano P.no, elaborati POC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate al POC siano significativi, il Comune dovrà integrare i documenti di ValSAT e sottoporli alla Provincia per l'aggiornamento delle valutazioni ambientali strategiche espresse con il presente provvedimento;
6. di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 152/2006, l'atto comunale con il quale il POC verrà approvato dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello strumento urbanistico nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio;
7. di dare atto che il Comune decide in merito alle osservazioni presentate, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 5. del presente dispositivo, e adegua il POC alle riserve, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ziano Piacentino dando atto che, a seguito dell'approvazione del POC, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- invio del Piano approvato alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 e del comma 4bis dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000;
- garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
- garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio e l'accessibilità del Piano approvato attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18bis, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

9. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Programmazione Territorio e Trasporti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 136/2016 del Servizio Programmazione Territorio e Trasporti ad oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 22.11.2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 11/02/2016

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 13 del 12/02/2016

Servizio Programmazione Territorio e Trasporti

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 22.11.2014. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 12/02/2016

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

ELENCO DEGLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO LO STRUMENTO URBANISTICO OGGETTO DI RISERVE

Relazioni

- POC.R01 - Relazione illustrativa
- POC.R02 - Documento programmatico per la qualità urbana
- POC.R03 - Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria degli interventi
- POC.R04 – Adeguamento al POC della cartografia di PSC e RUE

Norme

- POC.N01 - Norme tecniche di attuazione
- POC.N02 - Schede normative
- POC.N03 - Aree interessate da vincoli preordinati all'esproprio: elenco dei proprietari, estremi catastali, mappe e visure catastali
- POC.N04 - Scheda dei vincoli

Tavole

- POC.T01.1 - Ambiti e interventi assoggettati a POC (scala 1:15.000)
- POC.T01.2 - Ambiti e interventi assoggettati a POC (scala 1:2.000)
- POC.T02 - Tavola dei vincoli (scala 1:2.000)

VALSAT

- POC.V01 - ValSAT del POC e Rapporto Ambientale preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS

RISERVE

(ai sensi dell'art. 34 comma 6 della L.R. 20/00)

Problematiche a carattere generale e problematiche localizzative

- 1) Per l'**Ambito AT.01** non risulta sottoscritto alcun accordo ex art.18 L.R.20/2000. Correttamente, l'art.21 delle NTA del PSC, in conformità alle disposizioni dell'art. 18 della legge 20, stabilisce che "l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede...". Pertanto, l'eventuale sottoscrizione di un accordo, successivo all'adozione e approvazione dello strumento urbanistico, costituirà variante allo stesso.
- 2) L'elaborazione del POC deve tenere conto anche delle disposizioni di cui alla L.R. n. 15/2013, recante "Semplificazione della disciplina edilizia".

In particolare, si evidenziano le disposizioni di cui all'art. 50 della legge predetta e più in generale il nuovo quadro normativo regionale che, già dal 2009, con la L.R. n. 6/2009 ha introdotto criteri di semplificazione nella redazione degli strumenti urbanistici, e di non duplicazione della normativa sovraordinata, riducendo la complessità degli apparati normativi ed evitando di riprodurre in essi disposizioni appartenenti a fonti normative sovraordinate di diretta applicazione.

Il POC deve pertanto evitare di riprodurre, in modo totale o parziale, norme vigenti attenendosi ai criteri formulati dal citato art. 18-*bis* della legge 20.
- 3) Si osserva che le NTA del POC presentano, in diversi articoli, caratteri di genericità, in parte dovuti alla pedissequa ripetizione di disposizioni della legge urbanistica regionale, senza declinare tali disposizioni con i contenuti effettivi del piano. Per esempio, vengono riportati i compiti che la L.R. n. 20/2000 assegna, in via generale, al POC senza tuttavia che tali disposizioni abbiano alcun riferimento concreto e fattuale con lo strumento urbanistico adottato dal Comune (es. vari commi dell'art. 1 e articoli 5 e 9). È pertanto necessario procedere ad una ~~loro~~ contestualizzazione delle disposizioni del POC adottato eliminando quelle norme prive di riferimento ad oggetti disciplinati in concreto dal piano adottato.
- 4) Inoltre, si evidenzia che le NTA contengono disposizioni inerenti tematiche che il POC non tratta effettivamente (es: art.15: per gli ambiti interessati da demolizioni di edifici esistenti; art.17 Individuazione delle aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti). Si valuti, pertanto, la possibilità di stralciare tali parti dal testo definitivo delle norme tecniche di attuazione in quanto incongrue rispetto agli effettivi contenuti del POC.
- 5) La relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria (POC R03) non risulta essere completa in quanto la stessa deve essere accompagnata da un cronoprogramma, nel quale devono essere messi in evidenza i tempi, i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuare le previsioni. Si intende rimarcare il concetto espresso dal legislatore che non possono essere ricompresi nel POC gli interventi per i quali all'atto dell'approvazione del piano non siano presenti le effettive condizioni di realizzabilità nell'arco del quinquennio.
- 6) La "Tavola dei vincoli" e la relativa "Scheda dei vincoli", sulla base di quanto disposto dall'art.51 della

L.R. 15/2013, costituisce un elaborato costitutivo del POC, limitatamente agli ambiti territoriali cui si riferiscono le previsioni e non su tutto il territorio come invece riportato nell'elaborato POC N04. Si proceda, pertanto ad una revisione del documento sopra citato.

- 7) Per quanto concerne l'Opera 08, si osserva che ai sensi del comma 3 dell'art. A-7 "*Nei centri storici: a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale,*", la riclassificazione della zona destinata alla viabilità, è soggetta al rispetto delle disposizioni sopracitate.
- 8) Il tratto di strada interessato dall'Opera 08 è adiacente al castello di Vicobarone per il quale è stato apposto il vincolo di tutela da parte della Soprintendenza. Pertanto, in sede d'intervento, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004.

Conformità al Piano Strutturale Comunale

- 9) **Ambito AT.01:** Quanto proposto nel progetto POC, solo in parte, è compatibile con i disposti del PSC, in quanto l'art.31 del piano strutturale stabilisce che "*...il POC in particolare perimetra le aree di intervento e definisce per ciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale.....*". Diversamente da quanto previsto dalla predetta norma di PSC, nella scheda normativa (N02) del piano operativo non sono stati evidenziati: indici edilizi, dotazioni territoriali, assetto infrastrutturale. Inoltre, nella scheda di POC sopra citata viene prevista tra le "Funzioni" la destinazione "Turistico alberghiero" non contemplata, invece, nella scheda del PSC. Pertanto, è necessario stralciare tale funzione dalla scheda POC, anche tenendo in considerazione che due funzioni (residenziale, turistico alberghiero) entrambe al 100% della SU, risultano in evidente contraddizione tra loro.
- 10) **Opere 02-04-05-07:** Dalla descrizione contenuta nella scheda POC, non è chiara la congruità dell'intervento come previsione da inserire nel piano operativo.

Conformità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

- 11) **Ambito AT.01:** È necessario che lo strumento comunale rispetti quanto previsto dall'art.6, comma 2, lettera b) del PTCP. In fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e delle raccomandazioni di cui all'art. 54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" (Unità di paesaggio dell'Oltrepò Pavese n. 8).
- 12) **Opere 01-03-06:** È interessato da elementi arborei lineari evidenziati nella tav QC D2 del PSC. Come previsto dall'art. 8 del PTCP tale vegetazione deve essere mantenuta, pertanto nella scheda normativa deve essere evidenziata questa prescrizione specifica. In fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e delle raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" (Unità di paesaggio dell'Oltrepò Pavese n. 8).
- 13) **Opere 02-07-08:** In fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e

delle raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" (Unità di paesaggio dell'Oltrepò Pavese n.8).

- 14) **Opere 04-05:** In fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e delle raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" (Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale n. 6).

Aspetti geologico-ambientali

- 15) Sia l'ambito residenziale di Vicobarone che il nuovo depuratore presentano caratteristiche geologico-sismiche non ottimali dal punto di vista geotecnico e sismico, ma ritenute, dai geologi consulenti dei proponenti, compatibili con gli interventi programmati. In entrambi i casi si ritiene comunque indispensabile, in fase attuativa, intraprendere idonei interventi di mantenimento/miglioramento delle condizioni di stabilità dei terreni, a favore di sicurezza degli insediamenti stessi e delle aree circostanti. Con particolare riferimento al depuratore, prossimo a un impluvio e ricadente in frana quiescente, si ritiene inoltre opportuno monitorare sistematicamente, anche attraverso attrezzature fisse, le condizioni del versante relative ai terreni e alle acque, in un congruo intorno, in modo da provvedere tempestivamente con adeguate opere di salvaguardia in caso di eventuali situazioni di degrado.
- 16) Secondo quanto disposto dall'Allegato 4 alla Delibera 04/02/1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque dall'inquinamento, l'individuazione del depuratore comporta l'apposizione del vincolo di inedificabilità nelle zone circostanti comprese entro un raggio di 100 m, da individuare tra gli elaborati previsti dall'art. 19 della L.R. 20/2000. Conseguentemente all'approvazione del POC, occorrerà prevedere un corrispondente allineamento del quadro dei vincoli degli altri strumenti di pianificazione.

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)

POC.R01 – Relazione illustrativa

17) Capitolo 1 – La proposta di POC per Ziano

Occorre coordinare l'elenco degli elaborati costitutivi di Piano con quelli effettivamente predisposti; con particolare riferimento alla VALSAT, è necessario sostituire la dicitura "POC.V01 - ValSAT del POC e Rapporto Ambientale preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS" con quelle seguenti: "POC.V01 – ValSAT – Rapporto Ambientale" e "POC.V02 – ValSAT – Sintesi non tecnica".

18) Capitolo 2 – La valutazione ambientale del POC

Analogamente a quanto effettuato nel Capitolo 1, si deve prendere atto delle modifiche effettuate agli elaborati di Piano concernenti, in particolare, la procedura di valutazione ambientale dello stesso che, in base all'art. 5 della LR 20/2000, è costituita dalla ValSAT (integrata con gli adempimenti di tipo amministrativo disposti dal D.Lgs. 152/2006), non dalla Verifica di assoggettabilità a VAS.

- 19) Con particolare riferimento all'affermazione: "In sede di elaborazione del PUA e delle diverse opere

pubbliche dovranno essere approfondite le problematiche ambientali riportate nelle varie matrici di analisi” si rammenta che, per gli ambiti di trasformazione, la realizzazione degli interventi compresi nel POC è subordinata alla redazione di un PUA (come correttamente riportato nella Relazione illustrativa) da assoggettare a specifica procedura di valutazione ambientale, mentre per le diverse opere pubbliche previste, l'inserimento nel POC costituisce a tutti gli effetti l'ultima fase di valutazione. E' necessario, quindi, evidenziare in questa sede le potenziali criticità ed i potenziali impatti indotti dall'attuazione delle opere pubbliche inserite nel POC, definendo le eventuali azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale.

POC.N01 – Norme tecniche di attuazione

20) Art. 2 – Elaborati costitutivi del POC

Analogamente a quanto rilevato a proposito della Relazione illustrativa del POC, occorre coordinare l'elenco degli elaborati costitutivi di Piano con quelli effettivamente predisposti; con specifico riferimento alla VALSAT, è necessario sostituire l'elaborato “POC.V01 - ValSAT del POC e Rapporto Ambientale preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS” con: “POC.V01 – ValSAT – Rapporto Ambientale” e “POC.V02 – ValSAT – Sintesi non tecnica”.

21) Come correttamente disposto dall'art.11, comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del POC, le misure di mitigazione e compensazione definite nel documento di ValSAT “sono prescrittive per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e sono riportate all'interno delle Schede normative”. Occorre coordinare i contenuti dell'elaborato POC.N02 - Schede normative con la suddetta disposizione, inserendo in corrispondenza di ogni Scheda di valutazione le azioni di mitigazione e/o compensazione definite.

POC.V01 – ValSAT – Rapporto ambientale

22) In coerenza con quanto evidenziato relativamente agli altri elaborati di POC, occorre eliminare ogni riferimento alla Verifica di assoggettabilità alla VAS del POC e sostituirlo più correttamente con quello alla ValSAT (1. Introduzione, 3. Aspetti procedurali e metodologici, ecc.).

23) Capitolo 3 – Aspetti procedurali e metodologici

In corrispondenza del paragrafo 3.1 Struttura e contenuti del documento, ai fini di una maggiore chiarezza nell'esposizione dei contenuti del documento di ValSAT, occorre stralciare il primo elenco puntato (lettere a) e b)), che costituisce la riproposizione dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, riferito alle procedure di Verifica di assoggettabilità alla VAS di piani e programmi. Più correttamente, nella parte seguente del paragrafo sono stati riportati i contenuti dell'Allegato VI al Decreto citato, concernenti il Rapporto Ambientale.

24) Nel paragrafo 3.2 Soggetti coinvolti nel processo occorre chiarire il ruolo di alcuni degli attori coinvolti nel processo di valutazione, in coerenza con le definizioni fornite dall'art. 5 del D.Lgs. 152/2006:

- il Comune di Ziano Piacentino svolge il ruolo di autorità procedente che, nel caso del Piano Operativo Comunale, coincide con il soggetto proponente,

- la Provincia di Piacenza ha la sola funzione di autorità competente,
- i soggetti con competenze in materia ambientale individuati nell'ambito della procedura di ValSAT del POC di Ziano P.no sono: ARPAE – Sezione provinciale di Piacenza, AUSL – U.O. Igiene Pubblica, ATERSIR, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia Romagna,
- il provvedimento finale con cui si conclude la procedura di ValSAT è il Parere motivato, mentre il Provvedimento di verifica conclude quella di Verifica di assoggettabilità alla VAS.

25) Capitolo 4 – Inquadramento dell'area oggetto della proposta di Piano Operativo Comunale

Si condivide l'affermazione secondo cui “Relativamente ai temi paesaggistici, si ritiene di non dover produrre una verifica di coerenza esterna del POC (ora in salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della LR 20/2000) nei confronti del piano provinciale, in quanto il PSC è stato redatto ed approvato...”; tuttavia, si ritiene necessario svolgere una verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi specifici definiti per il PSC e le azioni del POC, quale prima fase di un processo iterativo da sviluppare parallelamente alla costruzione del POC e a partire dalla ValSAT del PSC, dando in tal modo maggiore evidenza alla continuità tra i processi di valutazione ambientale di PSC e di POC.

26) Capitolo 6 – Valutazione ambientale delle previsioni contenute nel Piano Operativo Comunale

Si ritiene che il documento di ValSAT non sia stato predisposto sviluppando una metodologia costituita da fasi logiche e conseguenti e che non possa prescindere dallo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica di coerenza esterna (come già rilevato più sopra),
- definizione e valutazione delle ragionevoli alternative di Piano,
- verifica di coerenza interna, mediante la messa a punto di una scheda di valutazione per ognuna delle azioni di POC, che dovrebbero contenere per lo meno:
 - denominazione dell'ambito/previsione,
 - descrizione sintetica dell'ambito/previsione,
 - illustrazione degli obiettivi specifici,
 - descrizione dell'impatto potenziale per ogni componente ambientale considerata rappresentativa del contesto di Ziano,
 - definizione delle azioni di mitigazione e/o compensazione articolate secondo le componenti ambientali considerate,
 - giudizio sintetico di sostenibilità.

A quest'ultimo proposito, si evidenzia che la scheda predisposta per:

- l'ambito per nuovi insediamenti AT.01 è la stessa contenuta nella ValSAT del PSC approvato; occorre, quindi, dettagliarne i relativi contenuti a partire dal livello di PSC;

- le opere pubbliche va dettagliata e contestualizzata, pertanto, se ne dovrà costruire una per ogni opera pubblica inserita nel POC da attuare in diversi contesti del territorio comunale.

Con specifico riferimento, poi, alle previsioni di opere pubbliche n. 6 – Impianto per la depurazione e n. 8 – Viabilità di accesso alla Chiesa di San Colombano, in considerazione dei caratteri distintivi dei contesti ove tali opere sono previste, si evidenzia la necessità di definire le necessarie azioni di mitigazione rispettivamente in accordo con IREN e la Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza.

27) Capitolo 8 – Valutazioni di sintesi - Conclusioni

Come già rilevato relativamente al Capitolo 3, i criteri riportati anche nel Capitolo 8 costituiscono la riproposizione dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, riferito alle procedure di Verifica di assoggettabilità alla VAS di piani e programmi; appare più corretto, quindi, riportare i contenuti dell'Allegato VI al Decreto citato (come peraltro dichiarato), inerente ai Rapporti Ambientali.

POC.V02 – ValSAT – Sintesi non Tecnica

28) La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata ed aggiornata a seguito delle variazioni ed integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate a proposito della ValSAT del POC.

Normativa di attuazione (osservazioni puntuali)

29) Art. 1 - **Caratteri, contenuti e compiti del POC**

L'articolo deve essere riformulato tenendo conto degli effettivi contenuti e compiti svolti dal POC adottato e quindi depennando le formulazioni generiche e non pertinenti che costituiscono ripetizione di norme urbanistiche regionali senza alcun collegamento a contenuti effettivi del POC.

Inoltre, con riferimento al secondo periodo del comma 1, si ricorda che la circolare illustrativa della L.R. n. 6/2009 (PG 2010/23900 del 1° febbraio 2010) ha precisato che, per evitare la decadenza delle previsioni POC, è sufficiente il formale avvio del procedimento attuativo, e in particolare:

" a) nel caso di intervento indiretto, l'adozione dei PUA di iniziativa pubblica o la presentazione della richiesta di autorizzazione al deposito dei PUA di iniziativa privata, prescritti dal POC stesso;

b) nel caso di intervento diretto, la presentazione della denuncia di inizio attività ovvero della domanda per il rilascio del permesso di costruire;

c) nel caso di vincoli espropriativi, l'avvio del procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente.

Pertanto, una volta avviato l'iter amministrativo entro la scadenza del termine quinquennale, gli atti esecutivi del POC appena ricordati raggiungono i propri fini in conformità alle previsioni del medesimo POC, concludendo il loro iter approvativo o autorizzativo con le modalità e i tempi disposti dalla legislazione vigente."

30) Art. 2 - **Elaborati costitutivi del POC**

In corrispondenza della VALSAT, dopo "Rapporto Ambientale", deve essere depennata la locuzione "preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS". Infatti, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, il POC è soggetto a VAS e non a verifica di assoggettabilità.

31) Art. 3 - **Rapporti con il PSC**

La formulazione del comma 2, può indurre in errore rispetto alla conformità con il PSC. Il Comune deve comunque tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), della L.R. n. 20/2000 che consente "rettifiche non sostanziali" al PSC.

32) Art. 6 - **Definizioni specifiche del POC**

La definizione inerente gli "*Ambiti non inseriti nel Piano Operativo Comunale*" deve essere depennata in quanto riferita a un contenuto (ipotetico) di futuri POC allo stato attuale non prevedibili e di nessuna utilità.

33) Art.7 – **Modalità di attuazione degli interventi**

Il comma 1 risulta in contrasto con quanto stabilito dalla L.R. 20/2000 per quanto concerne la stipula degli accordi con i privati. La legge dispone che l'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del suo nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione a cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato. Si ricorda che le disposizioni di cui agli art. 50 della L.R. n. 15/2013 non consentono di riprodurre nei piani norme di legge (tanto meno imprecise), ma di indicare esclusivamente i riferimenti di legge, beninteso qualora il piano disciplini quello specifico contenuto.

Peraltro, nel caso specifico, l'art. 7 prevede l'attuazione del POC attraverso accordi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 che invece non risultano al momento stipulati. Pertanto il POC sembrerebbe adottato in difformità alle sue stesse disposizioni.

34) Art. 8 - **Programma di attuazione delle dotazioni territoriali**

Ai sensi dell'art.30, comma 2, lettere a-bis), e) ed f), della L.R. n. 20/2000, le dotazioni territoriali e relativa loro programmazione, intesa come attuabilità entro il termine dei 5 anni di validità del POC, è un contenuto del piano stesso il cui aggiornamento, o modifica, costituisce variante cui devono applicarsi le inerenti procedure urbanistiche anche tenendo conto dei connessi profili espropriativi e di conformazione dei diritti di proprietà.

35) Art. 10 - **Vincoli espropriativi**

Il comma 2 è in contrasto con le disposizioni della L.R. n. 37/2002 e con il D.P.R. n. 327/2001 in materia di partecipazione degli interessati al procedimento che appone vincoli espropriativi e degli inerenti adempimenti dell'autorità espropriante.

36) Art. 16 – **Contributo alla città pubblica**

L'articolo va rivisto e corretto per quanto concerne la stipula dell'accordo con i privati (vedasi precedente riserva su art.7). Non risultano infatti stipulati accordi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 prima dell'adozione del POC.

Inoltre, ancora una volta, la genericità delle disposizioni del POC è tale da non consentire il dovuto collegamento ai contenuti effettivamente oggetto di piano. Infatti, la norma non indica quali siano gli elaborati cartografici oggetto delle disposizioni dell'art. 16, comma 2.

37) Art. 18 - **Modifiche al POC**

Il comma 1 deve tenere conto delle disposizioni inderogabili di cui all'art. 30, comma 1, della L.R. n.

20/2000, come modificato dall'art. 31 della L.R. n. 6/2009 in merito alla decadenza delle previsioni di POC non attuate (cfr. osservazioni su art. 1).

Con particolare riferimento ai PUA in corso di attuazione allo scadere del termine di validità quinquennale del POC, gli stessi non sono soggetti a decadenza, ma la loro attuazione prosegue in applicazione delle specifiche convenzioni stipulate secondo il criterio di specialità (*lex specialis*). Peraltro, in merito alla validità dei piani attuativi, occorre svolgere un confronto anche con le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 1150 del 1942, come modificato dall'art. 5, comma 8-*bis*, del DL n. 70/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 106/2011).

Infine, le disposizioni del comma 3 devono essere depennate in quanto non possono coesistere più POC. La vigenza di più POC, peraltro non prevista da alcuna norma urbanistica, sarebbe in contrasto con il necessario coordinamento di nuove previsioni con i contenuti inerenti, per esempio, il Documento programmatico per la qualità urbana e la Relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi e relativa agenda attinente all'attuazione del POC. Sono invece ammissibili varianti al POC vigente e quindi la disciplina del comma 2 dell'art. 18 delle NTA è esaustiva.

38) Art. 19 - **Entrata in vigore del POC - Norme abrogate - misure di salvaguardia**

Occorre rivedere le disposizioni del comma 1 in quanto non permettono la necessaria certezza giuridica circa la disciplina urbanistica vigente sul territorio comunale a seguito dell'approvazione di PSC, POC e RUE, né garantiscono la coerenza con le disposizioni interpretative dell'art. 41, comma 1, della L.R. n. 20/2000, recate dall'art. 57 della L.R. n. 6/2009, a proposito dell'ultrattività delle previsioni del PRG.

Inoltre, il comma 2 deve essere riscritto facendo un semplice rimando alla disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000.

Allegato 3 – Ziano P.no, parere motivato VAS POC

Il Comune di Ziano P.no, con note acquisite al Prot. prov. le n. 72964 del 04.12.2014, n. 64417 del 29.10.2015 e n. 75456 del 28.12.2015, ha trasmesso gli elaborati relativi al POC, comprensivi dell'elaborato di ValSAT e della relativa Sintesi non Tecnica, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente (la Provincia di Piacenza).

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Ziano, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Piano Operativo Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 40 del 22.11.2014.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del POC sono pervenute n. 3 osservazioni, come di seguito riportato.

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE			
N. ORD.	PROT. COMUNALE	DATA ARRIVO	SOGGETTO RICHIEDENTE
1	372	10.02.2015	Balderacchi Piera
2	392	11.02.2015	Dallara Ezio e Quartiroli Luigi
3	540	24.02.2015	Ruzza Mario e Anceresi Marta

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, implica il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 5 e 34 della L.R. 20/2000 il POC di Ziano P.no è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Nella fase finale dell'iter di approvazione del POC, il Consiglio Comunale di Ziano dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed approvare il Piano Operativo Comunale.

Il documento "POC.V01 – ValSAT – Rapporto ambientale" è stato costruito a partire dai contenuti della ValSAT del PSC e con riferimento all'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del POC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. 20/2000.

La prima fase della valutazione, svolta congiuntamente alla costruzione del Piano Operativo Comunale e a partire dalla valutazione effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, è stata effettuata nell'ambito dell'inquadramento dell'area oggetto della proposta di Piano (inquadramento territoriale ed urbanistico). Successivamente, sono stati sintetizzati i contenuti del POC ed effettuata la verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni.

Il momento centrale del processo valutativo è costituito dalla schedatura delle azioni di Piano, avente l'obiettivo di individuare gli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione della previsione di POC con funzione residenziale e da alcune opere pubbliche oggetto del POC, consentendo di definire alcune misure di mitigazione.

Il piano di monitoraggio per il controllo degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano rinvia al set di indicatori definito per il PSC.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del POC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune si compone di alcune fasi principali:

- inquadramento territoriale ed urbanistico dell'area oggetto di POC,
- caratteristiche del POC,
- verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni,
- valutazione ambientale delle previsioni di POC,
- Monitoraggio.

Si ritiene, quindi, che la valutazione effettuata sia contraddistinta da alcune carenze nello sviluppo delle attività di valutazione, che potranno essere colmate mediante: lo svolgimento di una verifica di coerenza esterna, quale prima fase di un processo iterativo da sviluppare parallelamente alla costruzione del POC e a partire dalla ValSAT del PSC. Tale attività consente di dare maggiore evidenza alla continuità tra i processi di valutazione ambientale di PSC e di POC e dovrà essere direttamente correlata a quelle successive di definizione e valutazione delle "ragionevoli alternative di Piano" e di valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione delle azioni del POC (la verifica di coerenza interna) e relativa definizione delle necessarie misure per la sostenibilità.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di POC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del POC stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle Riserve da parte della Provincia (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Piano Operativo Comunale (POC)
di Ziano P.no, adottato con atto C.C. n. 40 del 22.11.2014,
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Piano Operativo Comunale (POC) di Ziano potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

- 1 Con specifico riferimento, poi, alle previsioni di opere pubbliche n. 6 – Impianto per la depurazione e n. 8 – Viabilità di accesso alla Chiesa di San Colombano, in considerazione dei caratteri distintivi dei contesti ove tali opere sono previste, si evidenzia la necessità di definire le necessarie azioni di mitigazione rispettivamente in accordo con IREN e la Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza.
- 2 Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del POC e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle singole previsioni.
- 3 Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del POC, con particolare riferimento alla necessità di subordinare l'attuazione dell'ambito AT.01 "al collettamento dei reflui ad un sistema di trattamento adeguato".
- 4 Le valutazioni relative al POC in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
- 5 Si rammenta che con l'atto di approvazione del POC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel POC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.